

In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

☒ vigente al **10/09/2026**



 Cerca

☐ originario

☐ multivigente

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2023, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. (23G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/2023

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 2023, n. 52 (in G.U. 15/05/2023, n. 112). *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2026)*

(GU n.65 del 17-03-2023)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

vigente al **10/09/2026**

Articoli

Capo I

((Definizioni e ambito di applicazione))

 [1](#)

 [2](#)

((Capo II))

Disposizioni comuni per l'emissione e circolazione in forma digitale

 [3](#)

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **16-5-2023**

[aggiornamenti all'articolo](#)

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni ***((dei capi I, II, III e V del presente decreto))*** si applicano con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari:

a) alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del [codice civile](#);

- b) alle obbligazioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del [codice civile](#);
- c) ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'[articolo 2483 del codice civile](#);
- d) agli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano **((, nonché ai titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani))**;
- e) alle ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani;
- f) agli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;
- g) alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del TUF.
- h) **((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 10 MAGGIO 2023 N. 52))**.

2. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 3 del \(\(regolamento \(UE\) 2022/858\)\)](#).

[< articolo precedente](#)

[articolo successivo >](#)

APPROFONDIMENTI

[nascondi >](#)

[aggiornamenti all'atto](#)

[atti aggiornati](#)

[atti correlati](#)

[aggiornamenti alla struttura](#)

FUNZIONI

[esporta](#)

[collegamento permanente](#)

[indice dell'atto](#)

Realizzazione e gestione
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

[✉ Contattaci](#)

Normattiva



Collegamenti veloci



Con il contributo di



In collaborazione con



Privacy e Cookie policy

Note legali

Mappa del sito

FAQ

Dichiarazione di accessibilità

[dati.normattiva.it](#)